

IL GRANDE FRATELLO FISCALE ALLA RICERCA DEI FALSI POVERI: RIESUMATO IL "REDDITOMETRO"

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E del 9 agosto (vedi in www.uglagenziefiscali.it), ha illustrato i principi per l'accertamento "sintetico" del reddito familiare. Si tratta della "riesumazione" del cosiddetto "redditometro" che punta sulle "manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con il reddito dichiarato". Sotto osservazione del Fisco vengono poste le persone fisiche che possiedono automobili di grossa cilindrata, immobili, seconde case, barche o altri beni considerati di lusso e che dichiarano redditi bassi. Il redditometro riguarda però, non solo il dichiarante bensì il suo intero nucleo familiare. Gli accertamenti riguarderanno i contribuenti già inclusi nel programma annuale delle verifiche fiscali per l'anno 2007 ma avranno valore retroattivo fino al 2001.

L'Agenzia delle Entrate parte quindi alla caccia dei falsi poveri, ritornando ad usare l'accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti. Per agevolare i controlli, anche ai fini della selezione, è in corso la realizzazione una banca dati delle «famiglie fiscali», contenente le informazioni sui contribuenti a partire dal 2001. Entro dicembre, gli accertatori dovranno privilegiare le segnalazioni sulla base degli incroci tra autovetture e incrementi patrimoniali, che sono gli acquisti e i possessi più diffusi. Insomma, auto, immobili e altri beni sono «rilevanti» per l'accertamento. La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito. Si tratta dello strumento che fornisce una prima stima del reddito attribuibile alla persona fisica, misurandolo su alcuni elementi indicativi di capacità contributiva. La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il decreto stabilisce che l'Ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. La determinazione del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione a elementi indicativi di capacità contributiva quando il reddito dichiarato non risulta congruo, rispetto agli elementi di capacità contributiva, per due o più periodi d'imposta. Il nuovo redditometro mette in atto le indicazioni espresse dall'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009, del quale già ci siamo interessati in occasione dell'audizione della UGL presso la VI Commissione Finanze del Senato del 10 maggio scorso. Questo obiettivo passa per il recupero della base imponibile non dichiarata, grazie ad «un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva». Così, chi ha un'evidente capacità contributiva e dichiara redditi "poveri", rischia l'accertamento mediante il redditometro. Poi, se esistono elementi certi in base ai quali è possibile attribuire al contribuente maggiori redditi, o redditi omessi, l'ufficio, al posto del redditometro, potrà privilegiare la rettifica analitica delle singole categorie di reddito. Con la maxicircolare (che pubblichiamo sul nostro sito web) l'Agenzia delle Entrate avverte gli uffici che nella selezione dei contribuenti per l'attività di accertamento, particolare attenzione dovrà essere posta sul nucleo familiare. Secondo le Entrate, non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, ma di individuare, nell'ambito delle cosiddette «famiglie fiscali», quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano imponibili modesti rispetto alla manifestazione di ricchezza che possono vantare.